

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 28 agosto 2023, n. 6

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N. 1 (REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE



LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche)

1. All'articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - “3 bis) Valorizzazione strategica regionale - posizione individuale;
 - 3 ter) Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario – struttura autonoma;”;
 - b) la lettera e bis) del comma 1 è abrogata;
 - c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
 - “7. La segreteria del Vice Presidente supporta il Vice Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 1/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea, le parole: “e della lettera e bis) è stabilito in complessive n. 234” sono sostituite dalle seguenti: “; è stabilito in complessive n. 232”;
 - b) alla lettera a), le parole: “massimo n. 133 unità” sono sostituite dalle seguenti: “massimo 138 unità” e, dopo le parole “di cui massimo” sono inserite le seguenti: “n. 1 unità con mansioni di autista per le esigenze della struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1) e massimo”;
 - c) alla lettera c), le parole: “massimo 107 unità” sono sostituite dalle seguenti: “massimo 92 unità”;
 - d) al numero 2) della lettera c) le parole: “12 unità” sono sostituite dalle seguenti: “2 unità”;
 - e) il comma 3 bis è abrogato”.



2. Al secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo le parole: "profilo professionale di autista", sono inserite le seguenti: "nonché al personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), con mansioni di autista,".

Art. 3

(Modifica all'articolo 12 del r. r. 1/2002 e successive modificazioni)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 dopo la parola "numeri" sono inserite le seguenti: "3 ter)".

Art. 4

(Modifica all'articolo 499 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche)

1. Al comma 2 dell'articolo 499 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole "dell'articolo 4", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), con mansioni di autista".

Art. 5

(Modifica all'articolo 503 del regolamento regionale 1/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 503 del r.r. 1/2002, le parole "il personale comandato da altri enti in possesso del medesimo profilo di autista" sono sostituite dalle seguenti: "il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), con mansioni di autista".

Art. 6

(Modifiche all'Allegato A al regolamento regionale 1/2002)

1. All'allegato A del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il numero 6 del paragrafo A sono inseriti i seguenti:
"6 bis. VALORIZZAZIONE STRATEGICA REGIONALE
Assiste il Presidente per l'analisi ex ante e la valutazione ex post delle attività e del programma di governo della Regione, sulla base del monitoraggio delle opinioni dei cittadini, dell'analisi delle tendenze socio-demografiche ed economiche, della valutazione dei dati statistici in possesso dell'Ente.
6 ter. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
Assiste il Presidente nei rapporti istituzionali in materia sanitaria e nel monitoraggio dell'attuazione del programma operativo di cui all'articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009."
 - b) il paragrafo F è abrogato.

Art. 7

(Modifiche all'Allegato BB al regolamento regionale 1/2002)

1. All'allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: "Responsabile dei Progetti Speciali" sono inserite le seguenti:



“Responsabile della Valorizzazione strategica regionale
Responsabile dell’Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario”.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**